

Associazioni e fondazioni - Comitati - In genere - Titolarità diretta di rapporti patrimoniali relativi a beni mobili e immobili – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6032 del 23/06/1994

Sussistenza - Attribuzione di beni immobili - Disciplina della trascrizione e mancata previsione dell'autorizzazione ex art. 17 cod. civ. - Ininfluenza.

Le associazioni ed i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili, non ostando a quest'ultima attribuzione né la disciplina della pubblicità immobiliare - in quanto l'art. 2659 cod. civ. (nel testo modificato con la legge n. 52 del 1985) (secondo cui la nota di trascrizione degli atti tra vivi deve contenere denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute) deve ritenersi applicabile anche ai comitati che non abbiano conseguito il riconoscimento, stante l'identità di situazioni giuridiche - né la mancata previsione dell'autorizzazione governativa agli acquisti, richiesta, invece, per le persone giuridiche, dall'art. 17 cod. civ., in quanto tale mancanza va coordinata col disposto dell'art. 37, stesso codice, che non distingue tra mobili e immobili, a proposito dei beni con i cui acquisti si incrementa il patrimonio degli enti di fatto, e si giustifica col rilievo che la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono per tali enti fa venir meno quelle ragioni di tutela del credito che giustificano la regola dell'autorizzazione per la persona giuridica riconosciuta, la cui responsabilità è limitata al patrimonio sociale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6032 del 23/06/1994